

REGOLAMENTO (CEE) N. 2192/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1059/83, (CEE) n. 377/93, (CEE) n. 2729/88, (CEE) n. 3233/92 e (CEE) n. 3234/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, nell'ambito del nuovo regime agromonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92, gli articoli da 9 a 12 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (⁽²⁾), ha modificato i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli in vigore a partire dalla campagna 1993/1994, fatte salve le deroghe previste nel settore vitivinicolo dal presente regolamento, che per maggiore chiarezza raggruppa le disposizioni specifiche emanate in materia;

considerando che, per il tasso di conversione agricolo applicabile alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, si devono stabilire fatti generatori specifici, onde garantire che i prezzi d'acquisto e gli aiuti fissati a norma del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (⁽³⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (⁽⁴⁾), vengano applicati per tutti gli interessati alle medesime condizioni;

considerando, per quanto riguarda le misure adottate in virtù degli articoli 35, 36, 38, 39, 41, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87, che è opportuno, tenuto conto delle finalità economiche e delle modalità di realizzazione delle operazioni, derogare all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, adottando, per i conferimenti alla distillazione obbligatoria, il tasso di conversione agricolo applicabile a una data rappresentativa di detti conferimenti e, per le altre operazioni, quello applicabile il primo giorno di ogni mese;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, per ogni contratto di

ammasso privato dei prodotti viticoli il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il primo giorno per il quale è concesso l'aiuto; che è pertanto opportuno, tenendo conto delle nuove disposizioni agromonetarie, abrogare l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato (⁽⁵⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3732/92 (⁽⁶⁾);

considerando che l'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (⁽⁷⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92 (⁽⁸⁾), ha previsto fatti generatori del tasso di conversione agricolo per il prezzo franco frontiera di riferimento; che, visto che alcuni paesi terzi si sono impegnati a rispettare detto prezzo, l'obiettivo economico delle importazioni può, in tali casi, considerarsi raggiunto il giorno dell'esportazione dal paese in causa; che occorre pertanto prorogare l'applicazione del suddetto articolo 1 bis e derogare alle misure transitorie contemplate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agromonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (⁽⁹⁾);

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento (⁽¹⁰⁾), ha previsto fatti generatori per i tassi di conversione agricoli, che occorre adeguare ai principi del nuovo regime agromonetario; che il fatto generatore dei tassi da applicare per il pagamento delle offerte accolte lascia impregiudicata la possibilità di fissare in anticipo il tasso di conversione agricolo, conformemente agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

(⁽¹⁾) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁽²⁾) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(⁽³⁾) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(⁽⁴⁾) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(⁽⁵⁾) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

(⁽⁶⁾) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

(⁽⁷⁾) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.

(⁽⁸⁾) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.

(⁽⁹⁾) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

(⁽¹⁰⁾) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

(⁽¹⁾) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁽²⁾) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(⁽³⁾) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(⁽⁴⁾) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(⁽⁵⁾) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.